

ALLEGATO "A"

PROCEDURA DI PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25-septies D.Lgs. 231/01)

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. FUNZIONE E DESTINATARI.....	5
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI.....	7
4. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO.....	9
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA' AZIENDALI.....	11
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	26

1.PREMESSA

Il presente Allegato "A" viene redatto al fine di integrare quanto già esposto nella Parte Speciale del Modello 231 (M.O.G.C.), già adottato dalla Società Brindisi Multiservizi s.r.l. in data 30 giugno 2014. L'art. 25-septies del Decreto Legislativo N. 231/2001 tratta dei delitti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, vale a dire dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, spesso dovuti a carenze di presidi in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le principali misure preventive adottate dalla Società Brindisi Multiservizi s.r.l. sono rappresentate dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi previsti dal D. Lgs. N. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro.

La Società ha, infatti, istituito un assetto organizzativo, formalizzando le nomine del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione(RSPP), del Medico Competente, degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La Società ha, altresì, istituito un sistema gestionale aziendale per garantire gli adempimenti relativi:

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, tramite la formalizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le interferenze (DUVRI);
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, attraverso la verifica e il controllo delle marcature di attrezzi e strumenti, delle certificazioni di conformità di impianti, libretti e manuali d'uso, ecc.;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per

la sicurezza, attraverso le citate nomine, l'organizzazione di incontri periodici previsti per legge, ecc.;

- alle attività di sorveglianza sanitaria (condotte dal medico responsabile);
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- alle attività di Gestione Ambientale.

Il Decreto Sicurezza disciplina la materia sia relativamente ai luoghi di lavoro sia relativamente ai cantieri temporanei o mobili, abrogando le precedenti normative sul tema.

Lo stesso Decreto fa, inoltre, emergere una responsabilità amministrativa dell'azienda ex D. Lgs. N. 231/2001.

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha, infatti, introdotto nel D. Lgs. N. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, prevedendo l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive, recentemente inasprite dall'art. 300 del Decreto Sicurezza.

Tale norma è particolarmente rilevante perché, per la prima volta, viene prevista la responsabilità degli enti per i reati di natura colposa.

Le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-septies riguardano, infatti, le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e cioè per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" (art. 43 c.p.) che richiede che l'evento si verifichi a causa della volontaria inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. E', inoltre necessario, affinché si venga a configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, che i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, per esempio, in termini di risparmio sui costi di salute e sicurezza dei lavoratori.

Non è agevole l'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori in quanto, oltre al Decreto Sicurezza, tra le norme rilevanti sul tema rientra anche quanto previsto dall'art. 2087 del Codice Civile, che impone l'adozione delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue che l'elemento essenziale ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa per l'ente sia la mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, cioè la deviazione degli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle singole attività produttive.

Sia per l'omicidio colposo che per le lesioni personali colpose gravi e gravissime, il D. Lgs. N. 231/2001 dispone che gli enti siano soggetti a sanzioni pecuniarie applicate per quote, in numero massimo di mille (il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro) oltre alla irrogazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del citato Decreto.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-septies, la Brindisi Multiservizi ha deciso di dotarsi della presente procedura, la quale, oltre a tener conto delle Linee Guida di Confindustria, è stata definita conformemente alle Linee Guida Uni-Inail del 2001, allo Standard ISO 9001:2008, alla OHSAS 18001, in considerazione delle relative certificazioni ottenute.

Nel presente protocollo, i comportamenti, le azioni e le procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono sempre attuati in conformità e seguendo le prescrizioni del suddetto Standard ISO 9001 così come adottato da BMS, a meno che non venga esplicitamente indicato il contrario.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati in questione.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D.Lgs. n. 81/08]</p>	25/08/2007	1000	1000	3	12	<p>Si applica per le seguenti tipologie di aziende (Introdotta dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2):</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D. Lgs. n. 81/08]</p>	25/08/2007	250	500	3	12	(Introdotta dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): Per aziende diverse da quelle di cui sopra

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D. Lgs. n. 81/08]</p>	25/08/2007	100	250	3	6	

2.FUNZIONE E DESTINATARI

La presente procedura si riferisce a comportamenti posti in essere da chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare le norme di prevenzione e protezione.

Destinatari sono, quindi, gli Organi Societari, i dirigenti e dipendenti dell'azienda e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni con BMS o operano per perseguirne gli obiettivi, nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, le figure rilevanti indicate nella parte generale del Modello.

Obiettivo della presente procedura è che tali Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di BMS, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente procedura ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale;
- CCNL;
- Codice Etico;
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi per ciascuna Unità produttiva di BMS (DVR);
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenze (DUVRI);
- Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC);

- Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- Piano di miglioramento sicurezza e ambiente;
- Procedure, Linee Guida, Istruzioni operative adottate da BMS in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - a. Valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
 - b. Gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
 - c. Gestione cantieri;
 - d. Sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - e. Gestione approvvigionamenti;
 - f. Consegna aree a terzi;
 - g. Vestiario definito D.P.I.;
 - h. Visite squadre lavori.

Ai Partner, Fornitori, Dipendenti e terzi contraenti deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di BMS, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente procedura prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di BMS nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

3.IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI

In occasione della stesura del Risk Assessment, sono stati individuati gli ambiti aziendali caratterizzati da un elevato livello di rischio per i lavoratori con l'obiettivo di:

- Identificare le aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia di SSL;
- Effettuare l'analisi dei rischi potenziali;
- Costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia di SSL idoneo a ridurre ad un livello considerato "accettabile" il rischio di commissione dei reati rilevanti.

Pertanto, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per BMS si ricollegano tutte all'inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Tali aree di attività risultano essere le seguenti:

- Qualsiasi attività svolta dal personale della BMS nella sede centrale e nei vari cantieri presenti sul territorio;
- Monitoraggio, mantenimento e messa in sicurezza dei Cantieri;
- Ogni attività riferita al Cantiere soprattutto con la presenza di manodopera esterna e la sovrapposizione di interventi di una o più ditte appaltatrici.

Nell'ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità e carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25-septies del Decreto 231:

1. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria;

5. Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
6. Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
7. Adempimento degli obblighi giuridici relativi all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatori di legge;
8. Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
9. Previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;
10. Previsione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

4.PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

La Società Brindisi Multiservizi s.r.l. adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle arre a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a. Consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b. Consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- c. Prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d. Prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e. Prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f. Prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società BMS si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

- g. Prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- h. Prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purchè ne sia inviata immediata informazione all' Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Oltre ai principi generali sopra esposti, declinati sulla base del Decreto 231 e, volti a prevenire i reati disciplinati da detta normativa, il D. Lgs. N. 81/2008 e, successivamente, il D. Lgs. N. 106 del 3 agosto 2009 e s.m.i., hanno introdotto con l'articolo 30 alcune disposizioni integrative e correttive in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzate all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a d avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa.

Tali disposizioni ed i principi in esse contenuti sono oggetto di compiuta analisi nell'ambito del successivo paragrafo.

5.PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA' AZIENDALI

Nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità relativi alle attività di sicurezza, di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSLav; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti quali il Datore di Lavoro, i Dirigenti relativamente ai profili di sicurezza, i Preposti, i RSPP, gli ASPP, gli addetti alla gestione delle emergenze, il Medico Competente, il Medico Autorizzato e l'Esperto Qualificato.

Prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile sotto il profilo della sicurezza sono posti a carico di BMS, con riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

5.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

Per detta attività occorre:

- Dotare ogni unità produttiva dei presidi richiesti dalla legge a tutela dei lavoratori anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, del vestiario, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, garantendo il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
- Dotare tutti i cantieri, anche quelli temporanei e mobili dei presidi richiesti dalla legge a protezione dei lavoratori, secondo quanto indicato nell'art. 95 del Decreto Sicurezza, in particolare:
 - a. Il mantenimento dei cantieri in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b. La scelta dell'ubicazione di posti di lavoro, tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

- c. Le condizioni di movimentazione dei vari rifiuti;
- d. La manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, dei mezzi, dei cantieri e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e. La delimitazione e l'allestimento delle zone destinate al deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di sostanze pericolose;
- f. L'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g. Le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

5.2 Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

La Società BMS si è dotata del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) approvato dall'Amministratore Unico e custodito presso l'azienda, contenente:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante le ore di lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento;

L'attività di valutazione e di redazione del documento è stata compiuta dal Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è stata oggetto di

consultazione preventiva con il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, prima della sua approvazione da parte della BMS.

5.3 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Per detta attività occorre:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

5.4 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di Sorveglianza Sanitaria.

Per detta attività occorre adempiere ai seguenti obblighi a cura del Medico Competente:

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;

- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti, informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

5.5. Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Per detta attività occorre:

- garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e, quindi, alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

A tale scopo, BMS adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a. dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito da BMS mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione, attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di migliorie inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b. dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i lavoratori la conoscenza del sistema adottato da BMS per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo BMS garantisce un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata da BMS per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Ciò premesso, BMS, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Destinatario, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- o rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. N. 231/2001;
- o procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- o Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

Inoltre, l'Unità Sicurezza sul lavoro di BMS:

- o organizza periodici incontri tra le Unità Produttive/Funzioni aziendali preposte alla sicurezza sul lavoro, fornendone comunicazione all'OdV;
- o comunica all'Inail, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

BMS fornisce adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Decreto Sicurezza sono facilmente comprensibili e consentono di acquisire le conoscenze e competenze necessarie;

- o propone ai Destinatari una formazione facilmente comprensibile che consenta agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a :
 - a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema SSLav adottato da BMS;
 - b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSLav adottato da BMS, nonché ai principi indicati nella presente procedura di loro pertinenza.

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione impartita deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalle normative di legge quali, ad esempio: uso delle attrezzature di lavoro; uso dei dispositivi di protezione individuale; movimentazione manuale di carichi; uso dei videoterminali; segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di SSLav;

- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti, in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione, non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

5.6 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

Per detta attività occorre:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio biologico e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed, in particolare, nelle zone controllate;
- nominare formalmente il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, l'Esperto Qualificato, il Medico Autorizzato, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso.

In tema di adempimento degli obblighi giuridici sopra citati, si richiama anche la disciplina dettata per particolari figure e fattispecie rilevanti ai fini del Decreto Sicurezza.

Il Responsabile dei lavori (art. 90 del D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i.) deve:

- effettuare le scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;
- comunicare alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, i cui nominativi devono essere indicati nel cartello del cantiere;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede, si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, e, del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del decreto-legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'art. 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori

autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione.

Il Coordinatore per la progettazione (art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) deve:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del Decreto Sicurezza;
- predisporre un fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) deve:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,95,96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 ove previsto e,

proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

I lavoratori nel rispetto del Decreto Sicurezza devono:

- porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Preposti, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I contratti di Appalto

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, gli adempimenti previsti in capo al datore di Lavoro, in conformità alle procedure aziendali, sono i seguenti:

- la verifica, con il supporto delle Unità Emittenti interessate, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente, qualora siano presenti interferenze, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti, elaborando un Documento Unico di Valutazione

dei Rischi per le Interferenze, nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento. Il documento può essere eventualmente aggiornato all'atto della consegna delle aree.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al Codice Appalti, BMS osserva, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Etico di Brindisi Multiservizi s.r.l. e coerentemente a quanto stabilito dalle procedure per gli acquisti adottate da BMS, la stessa non ammette di negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, BMS è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo relativo alla sicurezza non può essere, comunque, soggetto a ribasso d'asta.

Contratti

Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori, deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello 231 e del Codice Etico.

5.7 Adempimento degli obblighi giuridici relativi all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Per detta attività occorre:

- dare evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente e dal RSPP;
- conservare la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- conservare la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- conservare i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- conservare ogni procedura adottata da BMS per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- conservare la documentazione contratti: Piano di Sicurezza e Coordinamento, fascicolo dell'Opera, verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC, Piani Operativi di Sicurezza.

Tutta la documentazione relativa alle attività di informazione, formazione ed addestramento, deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

5.8 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per detta attività occorre:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D.Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle

norme richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. N. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. N. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;

- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse, in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto, tra l'altro, delle segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi.

5.9 Previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate.

Per detta attività occorre:

- assicurare la conservazione e l'aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei seguenti documenti, al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro:
 - a. la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente e dal Medico Autorizzato, per i profili di competenza;
 - b. il registro degli infortuni da predisporre per ogni provincia;
 - c. il registro degli esposti;
 - d. il Documento di Valutazione dei Rischi, in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
 - e. le relazioni e le valutazioni dell'esperto Qualificato.

5.10 Previsione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello 231 e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello 231 devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La Brindisi Multiservizi s.r.l. , al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato, per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, predispone un piano di monitoraggio dello stesso. A tale scopo BMS:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e, di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere;
- prevede che laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a competenti risorse esterne;
- assicura che vengano tempestivamente posti in essere gli eventuali interventi correttivi secondo quanto previsto dalla specifica procedura adottata da BMS.

Al termine dell'attività di monitoraggio, il sistema adottato da BMS per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori, è sottoposto ad un riesame almeno annuale da parte dell'Ufficio Tecnico, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- risultati delle verifiche interne ed esterne;

- lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese;
- le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
- i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali e per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
- circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema di SSLav adottato da BMS, potranno determinare delle variazioni a:

- a. politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti;
- b. struttura organizzativa adottata da BMS in tema di salute e sicurezza;
- c. ogni altro elemento rilevante del sistema di gestione SSLav.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale anche all'OdV.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP di ogni Unità Produttiva verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV tramite la struttura Sicurezza sul lavoro.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà, altresì, essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione tramite la struttura Sicurezza sul lavoro.

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello 231, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse, in relazione ai principi espressi nel presente

documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dai singoli settori aziendali, tramite apposite relazioni, che consentono, quindi, di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, all'Amministratore Unico, a meno che non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi, per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della Parte Speciale del Modello.